



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 129 del 10/10/2006

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 13 settembre 2006, n. 410

L.R. n. 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale - Realizzazione di un parco eolico in località Serro di Luca - Comune di Rocchetta S. Antonio (Fg) - Proponente: Rosa dei Venti 2 s.r.l.

L'anno 2006 addì 13 del mese di settembre in Bari-Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 11371 del 10.11.2004, veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica e delle relative opere connesse ed infrastrutture in località Serro di Luca, nel Comune di Rocchetta S. Antonio (Fg), da parte della Rosa dei Venti 2 S.r.l. - Via Calabritto, 20 - Napoli -;
- con nota prot. n. 12304 del 06.12.2004 il Settore Ecologia comunicava all'impresa proponente di essere in attesa della comunicazione dell'avvenuto deposito degli elaborati presso il Comune interessato, così come da art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001. Con la stessa nota invitava l'amministrazione comunale di Rocchetta Sant'Antonio ad esprimere il parere di competenza, ai sensi dell'art. 16, comma 5, della L.R. sopra indicata;
- con nota acquisita la prot. n. 12923 del 17.12.2004 la società proponente comunicava di aver provveduto al deposito degli elaborati presso il Comune di Rocchetta Sant'Antonio;
- con nota acquisita al prot. n. 440 del 13.01.2005 il predetto comune precisava che la società "... non ha stipulato alcuna convenzione con il nostro comune; l'area d'intervento è stata concessionata ad altra società con cui il comune ha stipulato convenzione; il TAR Puglia ha respinto sia come sospensiva, sia nel merito, il ricorso dalla predetta società presentato dalla predetta società al diniego del nostro ufficio tecnico al rilascio della concessione edilizia per la realizzazione della centrale eolica...;
- con nota prot. n. 520 del 18.01.2005 il Settore Ecologia, a seguito di quanto comunicato dal Sindaco di Rocchetta Sant'Antonio ed attesa la dichiarata impossibilità di realizzare l'impianto eolico proposto,

comunicava al proponente l'archiviazione della pratica;

- con nota acquisita al prot. n. 4131 del 24.03.2005 lo Studio Legale Avv. Sante Nardelli trasmetteva l'atto di significazione, diffida e messa in mora ed accesso ai documenti al fine di revocare e/o ritirare l'archiviazione della pratica comunicata con nota n. 520 del 18.01.05;

- con nota prot. n. 4237 del 25.03.2005 il Settore Ecologia riscontrava la nota di cui al punto precedente evidenziando l'assenza agli atti dell'attestazione dell'avvenuta pubblicazione ed il parere dell'Amministrazione Comunale di Rocchetta Sant'Antonio (tranne la comunicazione in precedenza citata), atti questi indispensabili e propedeutici alla espressione del parere ambientale;

- con nota acquisita al prot. n. 6306 del 19.05.2005 lo Studio Legale Avv. Sante Nardelli inviava copia della nota del comune di Rocchetta S. Antonio con cui era stato trasmesso l'avviso di deposito e richiedeva la riattivazione del procedimento onde consentire l'estinzione del giudizio pendente dinanzi al TAR Puglia;

- con nota raccomandata prot.6876 del 30.05.05 (trasmessa per conoscenza anche al comune) pertanto il Settore Ecologia, esaminata tutta la documentazione progettuale trasmessa, e rilevata tutta una serie di carenze documentali, richiedeva alla Società atti integrativi indispensabili per la formulazione del parere;

- con nota acquisita al prot.8637 del 15.07.05 il Settore legale e Contenzioso della Regione Puglia trasmetteva l'ordinanza n.513/2005 con cui il TAR Puglia - sede di Bari - dava atto "della suindicata domanda incidentale di sospensione";

- con raccomandata prot. 2252 del 22.02.06 il Settore Ecologia, non avendo ricevuto riscontro alcuno alla nota di cui al punto precedente, comunicava l'archiviazione della pratica;

- con nota acquisita al prot.5942 del 15.05.06 l'avv. Sante Nardelli faceva rilevare che la nota 6876 di richiesta di chiarimenti, per mero errore materiale, era pervenuta ad altra società e richiedeva pertanto di portare a compimento il procedimento attivato;

- con nota prot. 7405 del 19.06.06 pertanto il Settore Ecologia sollecitava al comune di Rocchetta S. Antonio l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione ed il parere dell'amministrazione;

- con nota prot. n. 8417 del 10.07.2006 lo Studio Legale Avv. Sante Nardelli comunicava che in data 26.06.2006 la Società Rosa dei Venti 2 S.r.l. aveva provveduto a depositare presso l'Amministrazione Comunale di Rocchetta S. Antonio i documenti integrativi già depositati presso il Settore Ecologia e con ulteriore nota acquisita al prot.8416 del 10.07.06 la Società faceva pervenire documentazione integrativa al progetto;

- con nota acquisita al prot. n. 8705 del 18.07.2006 il Responsabile del 3° Settore Assetto del Territorio/Attività Produttive del comune di Rocchetta Sant'Antonio trasmetteva l'attestazione dell'avvenuta affissione dell'avviso pubblico nei tempi (dal 05.01 al 05.02.05) e con le modalità previste dalla sopra citata L.R., con la precisazione che non erano pervenute osservazioni in merito. Con la stessa nota veniva trasmesso il parere sfavorevole alla realizzazione dell'intervento proposto reso in data 26.06.06 per tutte le motivazioni nella stessa nota esplicitate;

- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi e le integrazioni pervenute si rileva

che:

Il progetto presentato dalla società "Rosa dei venti 2 s.r.l." prevede l'installazione di 8 turbine della potenza nominale di 850 kw ciascuna in località "Serra di Luca".

Il progetto ha parere negativo del comune di Rocchetta Sant' Antonio che, con nota prot. n. 440 del 13/01/2005, ed ulteriore nota del 26.06.06, fa presente che:

- La predetta società non ha stipulato alcuna convenzione con il comune;
- L'area di intervento è stata concessionata ad altra società con cui il comune ha stipulato convenzione;
- Il TAR Puglia ha respinto sia come sospensiva, sia nel merito, il ricorso presentato dalla predetta società al diniego dell'ufficio tecnico comunale al rilascio della concessione edilizia per la realizzazione della centrale eolica.

Dal punto di vista tecnico - ambientale la relazione di progetto e le tavole fornite sono estremamente lacunose ed imprecise e non risultano adeguate alle "Linee Guida per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia" (BURP n. 33 del 18.03.2004). Pertanto per poter effettuare la valutazione tecnico - ambientale del progetto è stato richiesto l'adeguamento, per forma e contenuti, alle indicazioni riportate nelle suddette Linee Guida e in particolare sono state richieste le seguenti integrazioni:

- campagna anemometrica specifica della durata di almeno un anno (eventualmente integrata da una simulazione con dati storici compatibili) e la corrispondente previsione dei giorni di funzionamento dell'impianto (PUNTO 1.1 - Individuazione dell'area in esame come idonea all'installazione di parchi eolici);
- Chiara ubicazione dell'impianto rispetto alle aree critiche dal punto di vista naturalistico (PUNTO 1.2 - Vincoli ambientali ed inserimento urbanistico);
- indicazione della lunghezza delle strade di nuova costruzione (PUNTO 1.3 - Occupazione del territorio, infrastrutture stradali e piazzole di manovra);
- produzione di una carta delle interferenze visive in cui siano cartografate le aree da cui è potenzialmente visibile l'impianto tenuto conto dell'orografia dei luoghi e dei punti di vista principali (strade, punti panoramici, centri abitati, ecc.) e che tenga conto degli impianti già esistenti o previsti nel comune di Rocchetta Sant'Antonio (PUNTO 1.4 - Impatto visivo e paesaggistico);
- Valutazione degli impatti cumulativi sul paesaggio e sulla possibilità che si determini un "effetto selva" con gli altri impianti già autorizzati dal comune di Rocchetta Sant'Antonio (PUNTO 1.4 - Impatto visivo e paesaggistico);
- al fine di valutare gli impatti sulla vegetazione è necessaria la carta della vegetazione in scala 1:10.000 con l'ubicazione dei singoli aerogeneratori (PUNTO 1.5 - Impatto su flora, fauna ed ecosistemi);
- Individuazione carto-rafica in scala adeguata dei Siti Natura 2000 e delle aree naturali protette;
- valutazione degli impatti cumulativi su flora, fauna (in particolare avifauna e chiroterri) ed ecosistemi, del tutto assenti negli studi forniti (PUNTI 1.5.1; 1.5.2; 1.5.3);

- studi specifici relativi alla perturbazione del campo aerodinamico (PUNTO 1.7 Perturbazione del campo aerodinamico);
- indicazione del punto di consegna alla rete elettrica e del relativo tracciato di collegamento (PUNTO 1.8 - Elettrodotti, campi elettromagnetici ed in interferenze sulle telecomunicazioni);

- Dati digitali relativi a:
 - localizzazione delle pale (punti)
 - viabilità esistente (linee)
 - tratti di strade esistenti da adeguare (linee)
 - strade da realizzare (linee)
 - tracciato del collegamento alla RTN previsti (punti e linee)
 - rete elettrica esistente (linee)
 - cabine da realizzare

georiferiti nel sistema di riferimento cartografico Gauss - Boaga secondo le specifiche indicate nel paragrafo 2.1 delle Linee Guida (PUNTO 2.1 - Dati di progetto e sicurezza);

- Calcolo della gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale (PUNTO 2.1 - Dati di progetto e sicurezza);
- Profili altimetrici e sezioni tipo relativi alle strade di accesso all'impianto (PUNTO 23 Norme tecniche relative alle strade);
- Indicare se la presenza fisica del cantiere preclude l'esercizio delle attività agricole nei fondi confinanti durante le fasi di cantiere e indicare se il progetto prevede l'abbattimento di alberature stradali ad alto fusto protette. (PUNTO 2.5 - Le fasi di cantiere)
- Le basi cartografiche dovranno seguire i requisiti minimi indicati al PUNTO 4.1 delle Linee Guida per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia".

E' stato inoltre precisato alla ditta proponente che l'eventuale parere di esclusione dalla procedura di VIA è in ogni caso subordinato all'adozione di uno schema di convenzione conforme a quanto indicato nell'allegato A5 delle Linee Guida; e che in particolare preveda:

- una fideiussione sull'investimento pari almeno al 10%;
- una fideiussione, pari a non meno del 2% del valore, dell'aerogeneratore, finalizzata a garantire la dismissione;
- una fideiussione di 5 euro a metro per le piste da realizzare ex-novo finalizzata ad interventi di ripristino al termine dell'esercizio dell'impianto;
- l'impegno a dimettere l'impianto in caso di mancato funzionamento dello stesso per più di tre anni.

VALUTAZIONE DELLE INTEGRAZIONI

Il proponente ha integrato la documentazione attraverso la presentazione di:

- Valutazione degli impatti cumulativi sul paesaggio
- Evoluzione dell'ombra giornaliera
- Calcolo della gittata massima in caso di rottura
- Elettrodotti, campi elettromagnetici ed interferenze sulle telecomunicazioni
- Analisi anemometrica
- Tavola Vincoli ambientali ed inserimento urbanistico
- Tavola Inquadramento generale del progetto

- Tavola Localizzazione degli aerogeneratori
- Tavola Occupazione del territorio infrastrutture stradali e piazzole di manovre
- Tavola Impatto visivo - Intervisibilità
- Tavola Visuali Paesaggistiche
- Tavola Carta della Vegetazione
- Tavola Norme Territoriali ed Urbanistiche
- Tavola Profili altimetrici e sezioni tipo relativi alle strade di accesso all'impianto
- Tavola Indicazione del punto di consegna alla rete elettrica e del relativo tracciato di collegamento
- Dati digitali di progetto
- Studio di assoggettabilità a VIA

Da una prima analisi della documentazione fornita si evidenzia che gli elaborati "analisi anemometrica, evoluzione dell'ombra giornaliera e calcolo della gittata massirna" sono stati redatti in lingua diversa da quella italiana, non consentendo così una valutazione degli stessi.

Dall'analisi della documentazione e della cartografica si evidenzia che:

- L'area di progetto dista circa 500 metri dal SIC Valle d'Ofanto - Lago di Capaciotti ed è destinata ad uso agricolo
- Tutti gli aerogeneratori ricadono in area-soggetta a vincolo idrogeologico (Pp03)
- Tutti gli aerogeneratori ricadono in area soggetta a vincolo Pp09 Zona Gestione Sociale
- L'area di progetto è collocata in un contesto dove sono già presenti una serie di impianti installati e funzionanti; dista circa 1 km da un parco eolico realizzato lungo il confine con Lacedonia, circa 1,5 km da un parco eolico realizzato in località Mezzana, circa 2 km da un parco in corso di autorizzazione in località Masseria di Pirro, lungo il confine con il comune di Candela
- Il progetto, come evidenziato dall'Amministrazione Comunale, è localizzato in area già interessata da altra società per la realizzazione di un impianto eolico, con cui il Comune ha già stipulato apposita convenzione;
- Il cavidotto da realizzare per il collegamento alla stazione elettrica di Lacedonia è lungo circa 12 km, in contrasto con quanto previsto dalle Linee Guida e attraversa un'area classificata a pericolosità frana PG1
- L'aerogeneratore n. 7 è collocato su crinale come individuato da PUTT (Pp 10), in contrasto con quanto previsto dalle Linee Guida
- Gli aerogeneratori n. 1, 2, 6, 7 e 8 non rispettano il minimo di 3D di distanza reciproca previsto dalle Linee Guida: il diametro del rotore è di 52 metri, la distanza reciproca tra gli aerogeneratori in questione è inferiore a 156 metri
- Gli aerogeneratori da 850 kw ciascuno sono tecnologicamente superati; la stessa potenza elettrica potenzialmente sviluppata dagli 8 aerogeneratori in questione potrebbe, con le attuali tecnologie, essere prodotta da soli tre aerogeneratori, con un evidenti vantaggi in termini di analisi costi (impatti ambientali)/benefici (energia rinnovabile prodotta)
- L'aerogeneratore n. 5 dista circa 100 metri da bosco vincolato Pp04b Macchie

Atteso che:

- gli aerogeneratori n. 1, 2, 6, 7 e 8 non rispettano il minimo di 31) di distanza reciproca previsto dalle Linee Guida;
- l'aerogeneratore n. 7 è collocato su crinale come individuato da PUTT (Pp 10), in contrasto con quanto previsto dalle Linee Guida;
- Il progetto, come evidenziato dall'Amministrazione Comunale che ha rilasciato parere negativo, è localizzato in area già interessata da altra società per la realizzazione di un impianto eolico, con cui il Comune ha già stipulato apposita convenzione;
- Il cavidotto da realizzare per il collegamento alla stazione elettrica di Lacedonia è lungo circa 12 km, in contrasto con quanto previsto dalle Linee Guida e attraversa un'area classificata a pericolosità frana PGI;
- L'aerogeneratore n. 5 dista circa 100 metri da bosco vincolato Pp04b Macchie;
- L'area di progetto è collocata in un contesto dove sono già presenti una serie di impianti installati e funzionanti; dista circa 1 km da un parco eolico realizzato lungo il confine con Lacedonia, circa 1,5 km da un parco colico realizzato in località Mezzana, circa 2 km da un parco in corso di autorizzazione in località Masseria di Pirro, lungo il confine con il comune di Candela;
- Tutti gli aerogeneratori ricadono in area soggetta a vincolo idrogeologico (Pp03);
- Gli elaborati "analisi anemometrica, evoluzione dell'ombra giornaliera e calcolo della gittata massima" sono stati redatti in lingua diversa da quella italiana, non consentendo così una corretta valutazione degli stessi;
- Gli aerogeneratori da 850 kw ciascuno sono tecnologicamente superati; la stessa potenza elettrica potenzialmente sviluppata dagli 8 aerogeneratori in questione potrebbe, con le attuali tecnologie, essere prodotta da soli tre aerogeneratori, con un evidente vantaggio in termini di analisi costi (impatti ambientali) / benefici (energia rinnovabile prodotta);

3 si ritiene di assoggettare il progetto di che trattasi alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, che permette di affrontare in maniera più puntuale e approfondita ogni componente di impatto e consente una maggiore informazione al pubblico, attraverso le pubblicazioni per legge previste, su ogni iniziativa assunta anche ai fini di un contraddittorio con soggetti pubblici e privati a garanzia di ogni misura di controllo e/o mitigazione.

- Visto l'art. 30 della L.R. n. 14 del 31.05.2001;

- Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

- Vista la L.R. n. 11/2001;

- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s.m. ed i.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

- di ritenere il progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica e delle relative opere connesse ed infrastrutture in località Serro di Luca, nel Comune di Rocchetta S. Antonio (Fg), da parte della Rosa dei Venti 2 S.r.l. - Via Calabritto, 220 - Napoli -, assoggettato alle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;

- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;

- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;

- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia

Dott. Luca Limongelli